

***PROVINCIA REGIONALE DI ENNA***



**Capitolato  
Polizza di Assicurazione della Responsabilità Civile derivante dalla circolazione  
dei veicoli a motore (RCA) amministrata a Libro Matricola**

**Ai sensi del D.Lgs. n. 209 del 09/09/2005  
Nuovo Codice delle Assicurazioni Private  
&  
Infortuni della Circolazione**

**LOTTO 1**

## DEFINIZIONI

<b>Assicurazione:</b>	il contratto di assicurazione.
<b>Polizza:</b>	il documento che prova l'assicurazione.
<b>Contraente:</b>	Provincia Regionale di Enna
<b>Assicurato:</b>	il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.
<b>Società:</b>	l'impresa assicuratrice nonché le coassicuratrici.
<b>Premio:</b>	la somma dovuta dal Contraente alla Società.
<b>Rischio:</b>	la probabilità che si verifichi l'evento dannoso e l'entità dei danni che possono derivarne.
<b>Sinistro:</b>	il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.
<b>Risarcimento:</b>	la somma dovuta dalla Società al terzo danneggiato in caso di sinistro.
<b>Risarcimento diretto</b>	La somma dovuta ai danneggiati dalla Società che ha stipulato il contratto relativo al veicolo dagli stessi utilizzato.
<b>Indennizzo:</b>	la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
<b>Broker:</b>	Marsh S.p.A. quale mandatario incaricato dal Contraente della gestione ed esecuzione del contratto, riconosciuto dalla Società.
<b>Legge:</b>	D.Lgs. n. 209 del 9 settembre 2005 – Titolo X sull'assicurazione obbligatoria dei veicoli a motore e dei natanti e successive modifiche ed integrazioni.
<b>Regolamento:</b>	I Regolamenti di esecuzione della predetta Legge e loro successive modifiche ed integrazioni.

**CAPO I - CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE**

**Art. 1 - Oggetto dell'assicurazione**

La Società assicura, in conformità alle norme della Legge e del Regolamento, i rischi della responsabilità civile per i quali è obbligatoria l'assicurazione impegnandosi a corrispondere, entro i limiti convenuti, le somme che per capitale, interessi e spese, siano dovute a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi dalla circolazione del veicolo descritto in contratto.

La Società inoltre assicura anche rischi non compresi nell'assicurazione obbligatoria ed in questo caso i massimali indicati nel frontespizio sono destinati innanzitutto ai risarcimenti dovuti in dipendenza dell'assicurazione obbligatoria e per la parte non assorbita dai medesimi, ai risarcimenti dovuti sulla base delle garanzie relative a rischi per i quali l'Assicurazione non è obbligatoria.

L'Assicurazione comprende pertanto:

- a) la responsabilità per i danni alla persona causati ai trasportati, qualunque sia il titolo in base al quale è effettuato il trasporto.
- b) la responsabilità per i danni a terzi derivanti dal rimorchio trainato o comunque quando lo stesso è agganciato al veicolo assicurato,
- c) la responsabilità per i danni involontariamente cagionati a terzi dall'esecuzione delle operazioni di carico da terra sul veicolo e viceversa, sia con mezzi manuali che con dispositivi meccanici purché stabilmente installati sul veicolo, esclusi i danni alle cose oggetto delle operazioni suddette nonché alle cose trasportate. Non sono considerati terzi coloro che prendono parte alle suddette operazioni salvo che per i danni riconducibili a rischi di circolazione,
- d) la responsabilità per i danni cagionati dal conducente e/o dai trasportati a terzi o ad altri trasportati in conseguenza della circolazione, sosta o comunque dell'utilizzo del veicolo,
- e) la responsabilità per i danni involontariamente cagionati dalla circolazione del veicolo stesso agli indumenti ed oggetti di comune uso personale che, per la loro naturale destinazione, siano portati con sé dai terzi trasportati, su veicoli adibiti a trasporto pubblico esclusi denaro, preziosi, titoli, esclusi i danni derivanti da furto o da smarrimento.
- f) entro il limite massimo di € 1.000.000,00 per sinistro, la responsabilità per i danni materiali e diretti cagionati a terzi in caso di incendio, esplosione (compresa l'esplosione del carburante non seguita da incendio) o scoppio del veicolo assicurato nonché in conseguenza di inquinamento dell'ambiente causato da fuoriuscita accidentale di sostanze liquide e/o gassose dal mezzo descritto in polizza avvenuto in area privata per fatto non inerente alla circolazione stradale,.
- g) la responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione, dalla sosta e dall'utilizzo dei veicoli in aree private,
- h) la responsabilità civile derivante al Contraente ed ai soggetti di cui all'art. 122, 1° comma della Legge (autore dell'atto escluso), in conseguenza di atti dolosi di persone del cui operato devono rispondere ai sensi di legge, fatta salva la facoltà di rivalsa della Società nei confronti di quest'ultimo.

Quando il veicolo assicurato è un rimorchio la garanzia vale esclusivamente per i danni ai terzi derivanti dal rimorchio in sosta se staccato dalla motrice, per i danni derivanti da manovre a mano, nonché sempre se il rimorchio è staccato dalla motrice per quelli derivanti da vizi di costruzione o da difetti di manutenzione.

Non sono assicurati i rischi della responsabilità per i danni causati dalla partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara.

**Art. 2 - Esclusioni e rivalsa**

L'assicurazione non è operante:

- a) se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore. L'assicurazione tuttavia conserva pienamente la propria validità se l'abilitazione, regolarmente conseguita, risulta sospesa, revocata o non rinnovata a condizione che il conducente abbia agito in buona fede,
- b) nel caso di autoveicolo adibito a scuola guida, durante la guida dell'allievo, se al suo fianco non vi è una persona abilitata a svolgere le funzioni di istruttore ai sensi della legge vigente;
- c) nel caso di veicolo con targa in prova, se la circolazione avviene senza l'osservanza delle disposizioni vigenti che ne disciplinano l'utilizzo,
- d) nel caso di veicolo dato a noleggio con conducente, se il noleggio sia effettuato senza la prescritta licenza od il veicolo non sia guidato dal proprietario o da suo dipendente;
- e) nel caso di assicurazione della responsabilità per i danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti od alle indicazioni della carta di circolazione o del certificato. L'Assicurazione tuttavia conserva la propria validità in conseguenza del sovrannumero o sovraccarico di passeggeri che non impegni la colpa grave del conducente e/o Contraente;

f) se il conducente al momento del sinistro guidi in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti ovvero allo stesso sia stata applicata la sanzione ai sensi degli artt. 186 e 187 del vigente Codice della Strada. L'Assicurazione conserva tuttavia la propria validità entro un limite di un tasso alcolemico non superiore a 0,5 grammi per litro per aria respirata;

g) per i danni causati a terzi dalla partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali, alle verifiche preliminari e finali previste nei regolamenti particolari di gara o nel corso di allenamenti.

Nei predetti casi di cui alle lettere b), c), d), f), g) ed in tutti gli altri in cui la Società sia tenuta ad effettuare risarcimenti in conseguenza dell'inopponibilità al danneggiato di eccezioni contrattuali (art. 144, comma 2° della Legge), la Società eserciterà diritto di rivalsa nei confronti dell'Assicurato e del Contraente nella misura in cui avrebbe avuto contrattualmente diritto di rifiutare o ridurre la propria prestazione.

In ogni caso la Società rinuncia ad avvalersi dell'azione di rivalsa qualora, al momento del sinistro non sia stata effettuata la revisione del veicolo ai sensi dell'art. 80 del D.Lgs. 285/1992, successive modifiche ed integrazioni.

### **Art. 3 – Dichiarazioni inesatte e reticenti**

Premesso che il premio è calcolato con riferimento a parametri di rischio dichiarati dal Contraente e risultanti dal contratto, ferme restando le disposizioni di cui agli artt. 1892, 1893 e 1898 Cod. Civ., nel caso di dichiarazioni inesatte o reticenti del contraente rese al momento della stipulazione del contratto, relative a circostanze che influiscano sulla valutazione del rischio o di mancata comunicazione di ogni variazione delle circostanze stesse che comportano aggravamento di rischio, l'operatività dell'Assicurazione non è pregiudicata sempre che tali omissioni o inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede e con l'intesa che il Contraente avrà l'obbligo di corrispondere alla Società il maggior premio che ne deriva dal momento della decorrenza della copertura ovvero dal successivo momento in cui la circostanza aggravante si è verificata.

### **Art. 4 - Oneri a carico del contraente**

Le imposte, le tasse e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, presenti e futuri, relativi al premio, al contratto ed agli atti da esso dipendenti sono a carico del Contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.

### **Art. 5 - Estensione Territoriale**

L'assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino e degli Stati dell'Unione Europea, nonché per il territorio della Norvegia, dell'Islanda, della Repubblica Ceca, della Repubblica di Cipro, della Repubblica Slovacca, dell'Ungheria, del Principato di Monaco, della Slovenia, della Croazia, della Svizzera e del Liechtenstein.

L'assicurazione vale altresì per gli altri Stati facenti parte del sistema della Carta Verde le cui sigle internazionali non siano barrate.

La Società rilascia il certificato internazionale di assicurazione (Carta Verde).

La garanzia è operante secondo le condizioni ed entro i limiti delle singole legislazioni nazionali concernenti l'assicurazione obbligatoria R.C.Auto, ferme le maggiori garanzie previste dalla polizza o dalla Legislazione dello Stato Italiano. .

La Carta Verde è valida per lo stesso periodo di assicurazione per il quale sono stati pagati il premio o la rata di premio. Nel caso trovi applicazione l'art. 1901, secondo comma, del Codice Civile, la Società risponde anche dei danni che si verificano fino alle ore 24 del trentesimo giorno dopo quello di scadenza del premio o della rata di premio pagati.

Qualora la polizza, in relazione alla quale è rilasciata la Carta Verde, cessa di avere validità prima della scadenza indicata sulla Carta Verde, il Contraente è obbligato a farne immediata restituzione alla Società. La Società eserciterà il diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza del mancato rispetto di tale obbligo. Resta fermo quanto disposto ai precedenti artt. 2 e 3.

### **Art. 6 – Pagamento - decorrenza della garanzia – durata dell'assicurazione**

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del 30.07.2008, ancorché il premio venga versato entro i 60 giorni successivi al medesimo.

Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 60° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile.

### **Art. 7 – Durata del contratto –**

Il contratto di assicurazione ha durata di anni 3 con effetto dalle ore 24.00 del 30.07.2008 e scadenza alle ore 24.00 del 30.07.2011. Tuttavia, a richiesta del Contraente, verrà concessa proroga alle medesime condizioni normative ed economiche fino a quattro mesi. In tale ipotesi il premio relativo al periodo di proroga verrà conteggiato sulla base di 1/360 del premio annuale relativo ad ogni Sezione in rapporto al periodo effettivo di assicurazione.

Si conviene tra le Parti che il presente contratto cesserà alla sua naturale scadenza, senza obbligo di disdetta, fermo restando che è comunque in facoltà di ognuna delle Parti, recedere dal contratto alla fine di ogni periodo assicurativo annuo con preavviso di 120 gg., da comunicare all'altra parte a mezzo lettera raccomandata a.r.

Le parti dispongono come termine del periodo assicurativo annuo il 30/07 di ogni anno.

### **Art. 8 – Formule tariffarie - Periodo di osservazione della sinistrosità**

L'assicurazione è stipulata in base a formule tariffarie che prevedono regole evolutive ovvero la partecipazione dell'Assicurato agli andamenti tecnici del rischio, così come di seguito precisato:

- a) tariffa bonus malus che prevede la variazione in aumento o diminuzione del premio applicato all'atto della stipulazione o del rinnovo, in relazione al verificarsi o meno di sinistri nel corso del periodo di osservazione sotto indicato;
- b) tariffa fissa: senza applicazione di franchigie o di regole evolutive (tariffa non applicabile ai ciclomotori, motocicli, autovetture ed altre categorie di veicoli individuati nel Regolamento).

Per l'applicazione delle regole evolutive sono da considerare i seguenti periodi di osservazione:

Primo periodo: inizia dal giorno della decorrenza dell'assicurazione e termina due mesi prima della scadenza del periodo di assicurazione corrispondente alla prima annualità intera di premio;

Periodi successivi: hanno durata di dodici mesi e decorrono dalla scadenza del periodo precedente.

### **Art. 9 – Polizza Libro matricola**

L'Assicurazione ha per base un libro matricola nel quale sono iscritti i veicoli da coprire inizialmente e successivamente. Per i veicoli che venissero inclusi in garanzia nel corso dell'annualità assicurativa, il premio sarà determinato in base alla tariffa ed alle condizioni in vigore alla data di stipulazione o rinnovo del contratto.

Sono ammesse sostituzioni dei veicoli purché:

- le esclusioni e le inclusioni avvengano nel corso dell'annualità assicurativa, prevedendo l'utilizzo della classe di merito del veicolo precedentemente escluso;
- i veicoli oggetto dell'operazione appartengono allo stesso settore/tipo mezzo.

Le esclusioni di veicoli dovranno essere accompagnate dalla restituzione dei relativi certificati e contrassegni e della Carta Verde. Il premio di ciascun veicolo è calcolato in ragione del 1/365 per ogni giornata di garanzia.

La regolazione del premio relativa alle inclusioni, esclusioni e/o altre variazioni contrattuali, deve essere effettuata per ogni annualità assicurativa entro 90 giorni dal termine dell'annualità stessa.

Qualora la polizza sia stipulata con premio frazionato, la regolazione del premio è calcolata in base ai premi comprensivi dell'aumento per frazionamento.

Le differenze di premio eventualmente risultanti in sede di regolazione, dovranno essere corrisposte entro il 30° giorno dalla data di comunicazione dell'Impresa e/o del Broker.

### **Art. 10 – Denuncia del sinistro**

In caso di sinistro causato dalla circolazione del veicolo assicurato il conducente del veicolo o se persona diversa il proprietario sono tenuti a denunciare il sinistro alla Società entro 5 giorni dal suo verificarsi.

In caso di mancata presentazione della denuncia la Società avrà diritto di rivalersi ai sensi dell'art. 1915 c.c. di quanto pagato (art. 144, 2° comma del Codice) esclusivamente nei confronti dell'Assicurato che abbia omesso dolosamente l'avviso di sinistro.

Alla denuncia devono fare seguito, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro.

La denuncia del sinistro deve essere redatta, ai sensi dell'art. 143 del Codice sul modulo conforme al modello approvato dall'ISVAP "Modulo di constatazione amichevole di incidente"(cosiddetto "Modulo Blu") e deve contenere tutte le informazioni richieste nel modulo stesso.

La denuncia deve essere completata dei dati anagrafici (Nome e Cognome, Luogo e Data di nascita, Residenza) e del Codice Fiscale del conducente che si trovava alla guida del veicolo al momento del sinistro, nonché, se noti, dei dati anagrafici di tutti i soggetti a vario titolo intervenuti nello stesso (Assicurato, Proprietario, Conducente del veicolo terzo, eventuali altri soggetti danneggiati, eventuali testimoni) e della individuazione delle Autorità intervenute. Unitamente al Modulo blu, e solo nell'ipotesi in cui l'Assicurato si ritenga in tutto o in parte non responsabile del sinistro, deve essere trasmessa anche la richiesta di risarcimento danni utilizzando l'apposito modulo allegato al contratto o fornito insieme alla quietanza di pagamento.

In particolare, la richiesta di risarcimento danni deve essere inviata:

- a) alla Società, qualora in base alle indicazioni fornite all'Assicurato all'atto della denuncia, sia applicabile la procedura di indennizzo diretto di cui all'art. 149 del C.d.A.
- b) alla Compagnia del civilmente responsabile nei casi in cui non trovi applicazione la procedura di indennizzo diretto.

### **Art. 11 - Procedure di Risarcimento Diretto (art. 149 del Codice)**

Nel caso in cui il veicolo assicurato resti coinvolto sul territorio della Repubblica Italiana in una collisione con un altro veicolo a motore identificato, targato ed assicurato per la responsabilità civile obbligatoria, riportando danni al veicolo e/o lesioni di lieve entità (art. 139, comma 2° del Codice) al conducente, si applica la procedura di risarcimento diretto (art. 149 del Codice) che consente all'Assicurato di essere risarcito direttamente dalla Società.

Tale procedura si applica, con le suddette modalità, anche a sinistri avvenuti nel territorio della Repubblica di San Marino e nello Stato della Città del Vaticano anche in caso di collisione con un veicolo immatricolato nei suddetti stati. In tutti gli altri casi oppure in caso di collisione con veicolo immatricolato all'estero, si applica la procedura di risarcimento "ordinaria" prevista dall'art. 148 del Codice.

La Società qualora sussistano i requisiti previsti dall'art. 149 del Codice delle Assicurazioni, provvederà a risarcire, per quanto gli spetta, tempestivamente e direttamente all'Assicurato i danni subiti.

Qualora non sussistano i requisiti per l'attivazione della procedura di risarcimento diretto, la Società provvederà entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta di risarcimento ad informare l'Assicurato e trasmettere la documentazione raccolta all'Assicuratore del veicolo di controparte coinvolto nel sinistro (art.11 del D.P.R. n. 254 del 18/07/2006 Regolamento attuativo dell'art. 149 e 150 del Codice). In questo caso la richiesta del risarcimento dei danni deve essere nuovamente inoltrata dall'Assicurato alla compagnia di assicurazione del responsabile del sinistro e al proprietario del veicolo coinvolto, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, utilizzando l'allegato modulo di Richiesta di risarcimento danni, attivando così la procedura di risarcimento prevista dall'art. 148 del Codice.

#### **Art. 12 - Procedura ordinaria di risarcimento (art. 148 del Codice)**

Nel caso non sia applicabile la procedura di risarcimento diretto prevista al precedente art. 11, la richiesta del risarcimento dei danni subiti deve essere inoltrata dall'Assicurato direttamente alla compagnia di assicurazione del responsabile e al proprietario del veicolo di controparte, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, utilizzando l'allegato modulo di richiesta di risarcimento danni.

#### **Art. 13 - Procedura di Risarcimento del Terzo trasportato (art. 141 del Codice)**

Nel caso di sinistro che comporti lesioni ai terzi trasportati a bordo del veicolo assicurato, il danneggiato deve sempre inviare la richiesta di risarcimento direttamente alla Società e per conoscenza al proprietario del veicolo, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. I danni saranno risarciti direttamente dalla Società, secondo quanto previsto dall'art 141 del Codice.

#### **Art. 14 - Gestione delle vertenze**

La Società, ai sensi dell'art. 1917 del C.C, assume la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, in qualunque sede nella quale si discuta del risarcimento del danno, a nome dell'Assicurato, designando d'intesa con lo stesso, legali o tecnici e avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso e ciò fino all'esaurimento del grado di giudizio in corso al momento della completa tacitazione del/i danneggiato/i.

La Società ha altresì l'obbligo di provvedere a proprie spese alla difesa in sede penale dei conducenti sino all'esaurimento del giudizio di secondo grado e di cassazione qualora sia concordemente ritenuto necessario ed opportuno, anche se i danneggiati sono già stati tacitati in sede civile.

La Società non riconosce le spese incontrate dall'Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penali.

La Società tuttavia riconosce le spese per legali o tecnici designati dall'Assicurato quanto questi siano stati nominati per motivi di urgenza e non vi sia stata la materiale possibilità di ricevere preventivo assenso da parte della Società stessa o la Società non si sia fatta parte diligente nella nomina in tempi utili di tali soggetti.

#### **Art. 15 - Attestazione dello stato di rischio**

In occasione di ciascuna scadenza annuale del contratto, la Società deve rilasciare al Contraente un'attestazione che contenga:

- la denominazione della Società;
- il nome - denominazione o ragione sociale - del Contraente;
- il numero del contratto di assicurazione,
- i dati della targa di riconoscimento o, quando questa non sia prescritta, i dati di identificazione del telaio e del motore del veicolo per la cui circolazione il contratto è stato stipulato;
- la forma di tariffa in base alla quale è stato stipulato il contratto;
- la data di scadenza del periodo di assicurazione per il quale l'attestazione viene rilasciata.
- nel caso che il contratto sia stipulato sulla base di clausole che prevedano, ad ogni scadenza annuale, variazioni del premio in relazione al verificarsi o meno di sinistri nel corso del periodo di osservazione, la classe di merito, secondo la tabella di Conversione Universale di provenienza e quella di assegnazione del contratto per l'annualità successiva,
- l'indicazione del numero di sinistri verificatisi negli ultimi 5 esercizi, intendendosi per tali i sinistri denunciati con seguito e con distinta indicazione dei sinistri che hanno dato luogo a pagamento o posti a riserva con soli danni alle cose o con danni alle persone;
- la firma dell'assicuratore.

L'attestazione deve essere rilasciata anche nel caso di tacito rinnovo del contratto.

Nel caso di contratto stipulato con ripartizione del rischio tra più imprese, l'attestazione deve essere rilasciata dalla delegataria.

La Società non rilascia l'attestazione nel caso di:

- coperture che abbiano una durata inferiore ad un anno;
- coperture che abbiano avuto efficacia inferiore ad un anno per il mancato pagamento di una rata di premio;
- coperture annullate o risolte anticipatamente rispetto alla scadenza annuale;
- cessione del contratto per alienazione del veicolo assicurato..

Il Contraente deve consegnare all'assicuratore l'attestazione dello stato del rischio all'atto della stipulazione di altro contratto per il medesimo veicolo al quale si riferisce l'attestazione stessa anche se il nuovo contratto è stipulato con la stessa Società che l'ha rilasciata.

E' fatto salvo quanto disposto da formule tariffarie che prevedono variazioni di premio in relazione al verificarsi o meno di sinistri nel periodo di osservazione considerato.

#### **Art. 16 - Sostituzione del certificato e del contrassegno**

Qualora si debba procedere alla sostituzione del certificato o del contrassegno, la Società vi provvederà previa restituzione di quelli da sostituire e il relativo pagamento avverrà in fase di conguaglio.

Nel caso in cui il certificato o il contrassegno si siano accidentalmente deteriorati o comunque siano venuti a mancare per causa giustificata, la società rilascia un duplicato su richiesta ed a spese dell'Assicurato.

Se la perdita del certificato o del contrassegno sia dovuta a sottrazione od a smarrimento, l'Assicurato deve dare la prova di avere denunciato il fatto alla Competente autorità.

#### **Art. 17 - Risoluzione del contratto per il furto del veicolo**

In caso di furto del veicolo il contratto è risolto a decorrere dal giorno successivo a quello della denuncia presentata all'Autorità di Pubblica Sicurezza.

In deroga all'art. 1896 c.c. il Contraente ha diritto al rimborso del rateo di premio relativo al residuo periodo di assicurazione al netto dell'imposta pagata e del contributo sostitutivo di cui all'art. 334 del Codice.

#### **Art. 18 – Pagamento delle franchigie (ove previste)**

La Società si impegna ad accertare l'entità dei danni ed a gestire e definire i sinistri denunciati anche per gli importi rientranti nel limite della franchigia.

Le Parti convengono che i sinistri saranno liquidati agli assicurati al lordo della franchigia contrattuale, a carico del Contraente.

La Società, con cadenza trimestrale, richiederà al Contraente il rimborso di tutti gli importi liquidati a terzi e rientranti nel limite della franchigia. Le franchigie dovranno essere rimborsate dal Contraente entro 60 giorni dal ricevimento, da parte della Società, del relativo documento ritenuto corretto.

#### **Art. 19 - Rinvio alle norme di legge**

Per tutto quanto non qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

#### **Art. 20 – Clausola Broker**

Alla Marsh S.p.A e' stata affidata dalla Provincia Regionale di Enna la gestione e l'esecuzione della presente assicurazione in qualità di Broker assicurativo ai sensi del D.Lgs 209/2005. Agli effetti dei termini fissati dalle Condizioni Generali di polizza, ogni comunicazione fatta dal Broker, alla Compagnia, si intenderà come fatta dall'Ente, e così pure ogni comunicazione fatta dalla Compagnia al Broker si intenderà come fatta all'Ente. Parimenti ogni comunicazione fatta dall'Ente al Broker si intenderà come fatta alla Compagnia. Le suddette comunicazioni dovranno essere effettuate con lettera raccomandata o telefax o con qualsiasi altro mezzo di comunicazione idoneo.

Il Contraente riconosce pertanto che ogni comunicazione relativa alla presente assicurazione avverrà per il tramite del Broker e tutti i rapporti inerenti alla presente assicurazione saranno svolti per conto dell'Assicurato dalla Marsh S.p.A., la quale è altresì autorizzata ad effettuare l'incasso del premio.

#### **Art. 21 – Ripartizione dell'Assicurazione e Delega**

L'assicurazione è ripartita tra le Imprese Assicuratrici elencate nell'eventuale «Riparto di polizza» nella percentuale (quota) indicata accanto a ciascuna delle stesse.

Pertanto, nel testo del presente capitolato, con il termine «Compagnia» si intende indicare tutte e ciascuna delle Imprese Assicuratrici predette.

Ciascuna «Compagnia» è tenuta alla prestazione in proporzione della rispettiva quota, esclusa ogni responsabilità solidale.

## CAPO II - CONDIZIONI SPECIALI

### FORMULA TARIFFARIA "BONUS/MALUS"

La presente formula di assicurazione è applicabile ai seguenti tipi di veicoli

- ciclomotori,
- motoveicoli,
- autovetture,

L'Assicurazione è stipulata nella forma "Bonus/Malus", che prevede riduzioni o maggiorazioni di premio, rispettivamente, in assenza o in presenza di sinistri nei "periodi di osservazione" quali definiti dal precedente art. 8, e che si articola in diciotto classi di appartenenza corrispondenti ciascuna a livelli di premio decrescenti o crescenti determinati secondo la tabella di merito che segue:

Classi di merito	Coefficienti di determinazione del premio
1	0,50
2	0,53
3	0,56
4	0,59
5	0,62
6	0,66
7	0,70
8	0,74
9	0,78
10	0,82
11	0,88
12	0,94
13	1,00
14	1,15
15	1,30
16	1,50
17	1,75
18	2,00

All'atto della stipulazione, trattandosi prevalentemente di mezzi già assicurati, il contratto è assegnato, per ogni veicolo, alla classe di merito riportata nelle rispettive schede e corrispondente alla tabella di cui sopra.

Il contratto è assegnato alla 14 classe se relativo a:

- a) veicolo immatricolato al Pubblico Registro Automobilistico per la prima volta;
- b) veicolo assicurato per la prima volta dopo una voltura al Pubblico Registro Automobilistico.

Il contratto è assegnato alla 13 classe se relativo a veicolo assicurato in precedenza con formula tariffaria "Franchigia fissa ed assoluta"

Per la stipulazione di contratti relativi a veicoli di cui alle precedenti lettere a) e b), il Contraente è tenuto ad esibire la carta di circolazione del veicolo ed il relativo foglio complementare o certificato di proprietà ovvero l'appendice di cessione del contratto. In difetto il contratto è assegnato alla classe di merito 18.

Per le annualità successive a quella della stipulazione, il contratto viene assegnato, all'atto di rinnovo, alla classe di merito di pertinenza in base alla tabella delle regole evolutive sotto riportata a seconda che la Società abbia o meno effettuato, nel periodo di osservazione, pagamenti per il risarcimento, anche parziale, di danni conseguenti a sinistri avvenuti nel corso di detto periodo o in periodi precedenti. Lo stesso criterio vale per il caso che a seguito di denuncia o di richiesta di risarcimento per un sinistro con danni a persona, la Società abbia provveduto alla destinazione di una riserva per il presumibile importo del danno. In mancanza di risarcimento, anche parziale, di danni ovvero di costituzione di riserva, il contratto, anche e in presenza di denuncia di sinistro o di richiesta di risarcimento, è considerato immune da sinistri agli effetti dell'applicazione della predetta tabella di regole evolutive.

Forma "Bonus/Malus", il contratto stesso è assegnato all'atto della stipulazione alla classe di merito di pertinenza tenendo conto delle indicazioni risultanti dall'attestazione di cui all'art. 12, rilasciata dal precedente assicuratore.

In mancanza della consegna dell'attestazione il contratto è assegnato alla classe di merito 18 della tabella sopra riportata. Il criterio di cui al comma precedente si applica anche nel caso che l'attestazione si riferisca ad un contratto stipulato nella forma "bonus malus" che sia scaduto da più di tre mesi, salvo che il Contraente dichiari, ai sensi degli artt. 1892 e 1893 del C.C., di non aver circolato nel periodo di tempo successivo alla data di scadenza del precedente contratto. In mancanza di tale dichiarazione, il nuovo contratto è assegnato alla classe di merito indicata nell'attestazione ovvero alla classe di merito 14 a seconda che la stipulazione dello stesso avvenga, rispettivamente, entro un anno dalla scadenza del contratto per il quale l'attestazione è stata rilasciata, o successivamente.

Nel caso che il contratto si riferisca a veicolo già assicurato nella forma tariffaria "bonus-malus" per durata inferiore all'anno, il Contraente deve esibire il precedente contratto temporaneo ed è tenuto al pagamento del premio previsto dalla tariffa per la classe di merito cui quest'ultimo contratto era stato assegnato, con conseguente assegnazione a questa classe. Qualora il contratto risulti scaduto da più di tre mesi, si applica la disposizione dell'ottavo comma. Se il precedente contratto di durata temporanea è stato stipulato con la clausola di "franchigia fissa ed assoluta", il contratto è assegnato alla classe di merito 14.

La disposizione di cui al settimo comma non si applica qualora il contratto precedente sia stato stipulato per durata non inferiore ad un anno presso una Società alla quale sia stata vietata l'assunzione di nuovi affari o che sia stata posta in liquidazione coatta amministrativa ed il Contraente provi di aver fatto richiesta dell'attestazione alla Società o al Commissario Liquidatore. In tal caso il Contraente deve dichiarare ai sensi e per gli effetti degli artt. 1892 e 1893 del C.C. gli elementi che avrebbero dovuto essere indicati nell'attestazione o, se il precedente contratto si è risolto prima della scadenza annuale, la classe di merito alla quale esso era stato assegnato. Il contratto è assegnato alla classe di pertinenza sulla base di tale dichiarazione.

L'assegnazione alla classe di merito 18 effettuata ai sensi delle disposizioni di cui al settimo e ottavo comma è soggetta a revisione sulla base delle risultanze dell'attestazione che sia consegnata in data successiva a quella della stipulazione del contratto, purché ciò avvenga non oltre sei mesi da quest'ultima data. L'eventuale differenza di premio risultante a credito del Contraente sarà rimborsata dalla Società entro la data di scadenza del contratto o, nel caso di rinnovo di quest'ultimo, sarà conteggiata sull'ammontare del premio per la nuova annualità.

Nel caso in cui il contratto si riferisca a veicolo già assicurato all'estero, il contratto stesso è assegnato alla classe di merito 14, a meno che il Contraente non consegna dichiarazione rilasciata dal precedente assicuratore estero che consenta l'assegnazione ad una delle classi di bonus per mancanza di sinistri nelle annualità immediatamente precedente alla stipulazione del nuovo contratto. La dichiarazione si considera, a tutti gli effetti, attestazione dello stato di rischio.

Per le annualità successive si applica anche per i contratti di cui ai commi sesto, settimo, ottavo, nono e decimo la disposizione del quinto comma. La stessa disposizione si applica, altresì, all'atto di ciascun rinnovo, ai contratti nella forma "bonus-malus" in corso con la Società che vengono rinnovati alla scadenza annuale nella stessa forma.

La Società, qualora un sinistro già posto a riserva sia successivamente eliminato come senza seguito, ed il rapporto assicurativo a tale momento risulti ancora in essere con il Contraente originario, assegnerà il contratto, all'atto del primo rinnovo utile, alla classe di merito alla quale lo stesso sarebbe stato assegnato nel caso che il sinistro non fosse avvenuto, con conseguente conguaglio tra il maggiore premio percepito e quello che essa avrebbe avuto il diritto di percepire.

Qualora il rapporto assicurativo sia cessato, la Società invierà all'Assicurato una nuova attestazione dello stato del rischio, della quale dovrà tenersi conto nel caso in cui sia stato stipulato altro contratto per il veicolo al quale si riferisce l'attestazione stessa.

Nel caso in cui un sinistro già eliminato come senza seguito venga riaperto si procederà, all'atto del primo rinnovo di contratto successivo alla riapertura del sinistro stesso, alla ricostituzione della posizione assicurativa secondo i criteri indicati nella tabella delle regole evolutive con i conseguenti conguagli del premio.

E' data facoltà al contraente di evitare le maggiorazioni di premio o di fruire delle riduzioni di premio conseguenti all'applicazione delle regole evolutive di cui alla seguente riportata tabella, offrendo alla Società, all'atto del rinnovo del contratto, il rimborso degli importi da essa liquidati per tutti o per parte dei sinistri avvenuti nel periodo di osservazione precedente il rinnovo stesso. Limitatamente ai sinistri per i quali risulta operante la procedura di Risarcimento Diretto ai sensi dell'art. 149 del Codice, il riscatto del sinistro potrà avvenire rimborsando al Gestore della Stanza di Compensazione l'importo del danno liquidato dall'Impresa Gestionaria ai sensi dell'art. 30 della Convenzione CARD.

**TABELLA DELLE REGOLE EVOLUTIVE**

<b>Classe di collocazione in base ai sinistri "osservati"</b>					
<b>Classe di Merito</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4 o più sinistri</b>
1	1	3	6	9	12
2	1	4	7	10	13
3	2	5	8	11	14
4	3	6	9	12	15
5	4	7	10	13	16
6	5	8	11	14	17
7	6	9	12	15	18
8	7	10	13	16	18
9	8	11	14	17	18
10	9	12	15	18	18
11	10	13	16	18	18
12	11	14	17	18	18
13	12	15	18	18	18
14	13	16	18	18	18
15	14	17	18	18	18
16	15	18	18	18	18
17	16	18	18	18	18
18	17	18	18	18	18

La sostituzione, qualunque ne sia il motivo, non interrompe il periodo di osservazione in corso, purché non vi sia sostituzione della persona del proprietario-assicurato o del locatario nel caso di leasing.

Nel caso di alienazione, demolizione, distruzione, esportazione definitiva del veicolo assicurato, di sua consegna in conto vendita e di sua sostituzione con altro della stessa tipologia da parte dello stesso proprietario, non si interrompe il periodo di osservazione in corso e viene mantenuta la classe di merito maturata. In ogni altro caso si procede alla stipulazione di un nuovo contratto. Tuttavia in caso di furto del veicolo assicurato il proprietario può beneficiare per altro veicolo di sua proprietà della classe di merito maturata. Tale diritto viene riconosciuto anche presso altro assicuratore, purché la stipula avvenga entro un anno dalla data del furto.

Qualora il veicolo venga successivamente ritrovato o l'Assicurato si sia già avvalso della facoltà prevista dal comma precedente, alla scadenza del premio o della rata di premio in corso al momento del furto, dovrà essere stipulato un nuovo contratto da assegnare alla classe di merito 14. Il criterio di cui al comma precedente si applica anche nel caso di ritrovamento del veicolo avvenuto dopo la data di risoluzione del contratto.

**FORMULA TARIFFA “FISSA” CON MAGGIORAZIONE DEL PREMIO PER SINISTROSITA’ (PEJUS)**

**La presente formula di assicurazione è applicabile ai seguenti tipi di veicoli**

- motoveicoli adibiti al trasporto di cose,**
- autoveicoli adibiti al trasporto di cose,**
- autoveicoli adibiti Ad uso speciale,**

L'Assicurazione è soggetta a maggiorazione del premio come di seguito precisato:

Qualora nel periodo di osservazione quale definito nel precedente art. 8 vengono pagati due sinistri il premio dovuto per l'annualità immediatamente successiva sarà aumentato del 15%.

Se nello stesso periodo di osservazione vengono pagati tre o più sinistri, il premio dovuto per l'annualità immediatamente successiva sarà aumentato del 25%.

I predetti aumenti sono applicabili anche nel caso di denuncia o richiesta di risarcimento per sinistri con danni a persone per i quali la Società abbia provveduto all'apposizione di una riserva per il presumibile importo del danno.

Nel caso che il contratto stipulato con la Società si riferisca a veicolo già assicurato presso altra Società, al contratto stesso si applicherà la maggiorazione di cui sopra qualora l'attestazione di cui all'art. 12, rilasciata dal precedente assicuratore, essa risulti dovuta.

Qualora l'attestazione sia scaduta da oltre tre mesi il contratto verrà stipulato sulla base delle indicazioni in essa risultanti a condizione che il Contraente dichiari ai sensi e per gli effetti degli artt. 1892 e 1893 del C.C., di non aver circolato nel periodo di tempo successivo alla data di scadenza del precedente contratto.

In presenza di tale dichiarazione, qualora l'attestazione sia scaduta da oltre un anno, la maggiorazione (Pejus) che risulti dovuta non verrà applicata.

Nel caso che il contratto stipulato con la Società si riferisca a veicolo precedentemente assicurato con contratto di durata inferiore all'anno, la maggiorazione (Pejus) si applica se quest'ultimo contratto risulta essere stato in corso con il computo della predetta maggiorazione. Il Contraente deve esibire il precedente contratto temporaneo; in mancanza, il contratto è stipulato ai premi di tariffa con la maggiorazione di cui al secondo comma.

In mancanza di consegna dell'attestazione, il contratto verrà stipulato ai premi di tariffa maggiorati del 25%. Detta maggiorazione è soggetta a revisione sulla base delle risultanze dell'attestazione che sia consegnata entro sei mesi dalla stipulazione del contratto. L'eventuale rimborso della maggiorazione sarà effettuato dalla Società entro la data di scadenza del contratto.

Le disposizioni di cui al quarto, quinto, sesto e settimo comma non si applicano se il contratto si riferisce a:

- a) veicolo immatricolato al Pubblico Registro Automobilistico per la prima volta;
- b) veicolo assicurato per la prima volta dopo una voltura al Pubblico Registro Automobilistico;
- c) veicolo assicurato in precedenza con la forma "franchigia".

Per la stipulazione di contratti relativi a veicoli di cui ai precedenti punti a) e b), il Contraente è tenuto ad esibire la carta di circolazione ed il relativo foglio complementare o il certificato di proprietà ovvero l'appendice di cessione del contratto; in difetto si applica la maggiorazione di cui al secondo comma.

La Società, infine, qualora un sinistro già posto a riserva e che abbia concorso alla determinazione del "Pejus", sia successivamente eliminato come senza seguito ed il rapporto assicurativo a tale momento risulti ancora in essere con il Contraente originario, provvederà al rimborso della maggiorazione all'atto del primo rinnovo utile.

Nel caso in cui un sinistro già eliminato come senza seguito, ma che, se fosse stato appostato a riserva, avrebbe potuto concorrere alla determinazione del Pejus, venga riaperto, si procederà, all'atto del primo rinnovo di contratto successivo alla riapertura del sinistro stesso, alla maggiorazione precedentemente non applicata.

Nel caso che il contratto precedente sia stato stipulato per durata non inferiore ad un anno presso una Società alla quale sia stata vietata l'assunzione di nuovi affari, o che sia stata posta in liquidazione coatta amministrativa, per l'applicazione o meno dei criteri di penalizzazione, il Contraente deve provare ad avere fatto richiesta dell'attestazione alla Società od al Commissario Liquidatore e dichiarare ai sensi e per gli effetti degli artt. 1892 e 1893 del C.C., gli elementi che sarebbero stati indicati nell'attestazione ove fosse stata rilasciata. La sostituzione del contratto, qualunque ne sia il motivo, non interrompe il periodo di osservazione in corso, purché non vi sia sostituzione nella persona del proprietario assicurato.

E' data facoltà al contraente di evitare le maggiorazioni di premio offrendo alla Società, all'atto del rinnovo del contratto, il rimborso degli importi da essa liquidati per tutti o per parte dei sinistri avvenuti nel periodo di osservazione precedente il rinnovo stesso. Limitatamente ai sinistri per i quali risulta operante la procedura di Risarcimento Diretto ai sensi dell'art. 149 del Codice, il riscatto del sinistro potrà avvenire rimborsando al Gestore della Stanza di Compensazione l'importo del danno liquidato dall'Impresa Gestionaria ai sensi dell'art. 30 della Convenzione CARD.

#### **CRITERI DI VALUTAZIONE DEI RISCHI**

Ai fini della valutazione dei rischi previsti dalla presente contratto, di seguito viene fornito l'elenco dei veicoli da assicurare e per ciascun mezzo vengono indicati: marca e modello, targa, cavalli fiscali, peso complessivo a pieno carico, classe di merito e valore assicurato. A fianco di ciascun veicolo si lasciano gli spazi per l'indicazione del premio annuo lordo. **La quotazione dovrà essere formulata tenendo conto della rispettiva classe di provenienza indicata nell'allegato. Relativamente ai ciclomotori e motocicli eventualmente previsti, il premio proposto dovrà corrispondere a quella stabilito da ciascuna Impresa per la "classe di ingresso".**

**Si precisa infine che il premio annuo di polizza è subordinato alla verifica delle classi di merito di effettiva assegnazione.**

#### **MASSIMALI**

La presente assicurazione è prestata fino a concorrenza dei seguenti massimali:

Euro 3.000.000,00	per ciclomotori /motocicli;
Euro 3.000.000,00	per autovetture;
Euro 6.000.000,00	per autocarri;
Euro 6.000.000,00	per autobus;
Euro 6.000.000,00	per veicoli ad uso speciale;
Euro 3.000.000,00	per tutti gli altri veicoli.

### **CAPO III - INCENDIO E FURTO**

#### **Art. 22 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE.**

L'Impresa indennizza, nei limiti ed alle condizioni precisate sul singolo veicolo, i danni materiali e diretti causati da:

- Incendio, scoppio, esplosione ed azione del fulmine;
- Furto (art. 624 c.p.) o rapina (art. 628 c.p.) consumati o tentati.

L'assicurazione è estesa:

- alle attrezzature inerenti l'uso cui il veicolo è destinato, purché ad esso permanentemente installate o validamente fissate;
- agli accessori di serie, compresi gli accessori fonoaudiovisivi;
- agli accessori aggiuntivi nei limiti delle somme convenute sul singolo veicolo;
- nei casi di furto o rapina ai danni prodotti al veicolo durante l'esecuzione o in conseguenza del furto o rapina stessi ed ai danni da circolazione conseguenti al furto od alla rapina.

#### **Art. 23 - ESCLUSIONI.** – L'assicurazione non comprende i danni:

- a) avvenuti in conseguenza di atti di guerra, insurrezioni, disordini, scioperi, atti di terrorismo, occupazioni militari, eruzioni vulcaniche, terremoti, trombe d'aria, uragani, alluvioni, inondazioni, sviluppo comunque insorto, controllato o meno, di energia nucleare o di radioattività;
- b) causati da atti di vandalismo, cioè da ogni atto di violenza, da chiunque operato con qualunque mezzo idoneo allo scopo di danneggiare;
- c) provocati dolosamente dal Proprietario, dal Conducente, dal Contraente e/o dall'Assicurato;
- d) verificatisi durante la partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara;
- e) i danni derivanti da furto/rapina dei teloni di copertura di autocarri e motocarri, a meno che non siano conseguenti a furto/rapina totale del veicolo;
- f) causati da fenomeni elettrici senza sviluppo di fiamma;
- g) conseguenti ad appropriazione indebita;
- h) agli accessori fonoaudiovisivi e agli accessori aggiuntivi, salvo diversa pattuizione, ad eccezione degli accessori di serie.

#### **Art. 24 - ACCESSORI FONOAUDIOVISIVI.**

L'assicurazione può essere estesa agli accessori fonoaudiovisivi e agli impianti aggiuntivi, ma deve obbligatoriamente comprendere entrambe le garanzie incendio e furto.

#### **Art. 25 – SCOPERTI/FRANCHIGIE.**

Per ogni e qualsiasi sinistro relativo alla presente sezione sarà applicato uno scoperto del 10% del danno indennizzabile a termini di polizza con un minimo di Euro 150,00

### **CAPO IV - EVENTI SOCIO POLITICI**

#### **Art. 26 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE.**

L'Impresa indennizza i danni materiali e diretti subiti dal veicolo in conseguenza di disordini, scioperi, atti di terrorismo e atti di vandalismo con esclusione di quelli comunque subiti dal veicolo e suoi accessori in occasione o in conseguenza della circolazione successiva al verificarsi dell'evento.

Sono compresi i danni agli accessori fonoaudiovisivi, agli accessori aggiuntivi se indicati in polizza e agli accessori di serie.

#### **Art. 27 - ESCLUSIONI**

L'assicurazione non comprende i danni:

- a) avvenuti in conseguenza di atti di guerra, insurrezioni, , occupazioni militari, eruzioni vulcaniche, terremoti, trombe d'aria, uragani, alluvioni, inondazioni, sviluppo comunque insorto, controllato o meno, di energia nucleare o di radioattività;
- b) provocati dolosamente dal Proprietario, dal Conducente, dal Contraente e/o dall'Assicurato;
- c) verificatisi durante la partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara;
- d) agli accessori fono- audio- visivi e agli accessori aggiuntivi, salvo diversa pattuizione, ad eccezione degli accessori di serie.

#### **Art. 28 - SCOPERTI/FRANCHIGIE.**

Per ogni e qualsiasi sinistro relativo alla presente sezione sarà applicato uno scoperto del 10% con minimo non indennizzabile di € 150,00 per sinistro.

### **CAPO V - AUTO RISCHI DIVERSI - EVENTI ATMOSFERICI**

#### **Art. 29 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE.**

L'Impresa indennizza inoltre i danni materiali e diretti subiti dal veicolo in conseguenza di uragani, bufere, tempeste, grandine e trombe d'aria, pietre, frane, smottamenti, slavine, valanghe, straripamenti, mareggiate, caduta neve, ghiaccio, inondazioni, alluvioni ed allagamenti in genere, anche per effetto di terremoto.

L'Impresa rimborsa i danni, previa deduzione, dall'ammontare del danno, della franchigia fissa di € 100,00.

### **CAPO VI - DANNI ACCIDENTALI AI VEICOLI**

#### **Art. 30 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE.**

La Società copre i danni subiti dal veicolo assicurato in conseguenza di collisione con veicoli, persone o animali, urto contro qualsiasi ostacolo, ribaltamento, uscita di strada durante la circolazione in aree pubbliche o private.

Gli accessori sono garantiti purché stabilmente installati sui veicoli assicurati, sono compresi i danni agli accessori fonovisivi, agli accessori aggiuntivi se indicati in polizza e agli accessori di serie.

La garanzia è soggetta allo scoperto del 10% con il minimo di € 150,00 per ciascun sinistro.

#### Limite di Risarcimento

La Società Assicuratrice garantisce il risarcimento dei danni subiti fino ad un massimo di € 20.000,00 a primo rischio assoluto, per ciascun veicolo.

#### Danno Parziale

In caso di danno parziale, la Società rimborsa senza tenere conto del degrado d'uso le spese sostenute per riparare o sostituire le parti così dette "non usurabili" danneggiate o distrutte, mentre terrà conto del degrado d'uso per le parti soggette ad usura (es. Gomme, ricambi della parte meccanica). L'indennizzo complessivo non può comunque superare il valore del veicolo al momento del sinistro

In caso di danno totale la Società rimborsa la somma pari al valore commerciale del veicolo al momento del sinistro .

#### Esclusioni

La garanzia non opera:

- se il conducente non è abilitato a norma delle disposizioni in vigore;
- per i danni avvenuti in conseguenza di:
  - Eruzioni vulcaniche, sviluppo – comunque insorto – di energia nucleare o di radioattività;
  - Tumulti popolari, atti di terrorismo, scioperi, sommosse, atti di vandalismo, sabotaggio o comunque dolosi;
  - Atti di guerra, occupazione militare, invasione, insurrezione;
- Per i danni causati da materiali o animali trasportati sul veicolo;
- Per i danni durante la partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali ed alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara.
- Per danni durante la circolazione fuori dai tracciati stradali e carrabili, salvo il caso di uscita di strada accidentale;
- Per i danni avvenuti in conseguenza di guida da parte di persone in stato ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti.

Sono inoltre esclusi dall'assicurazione i guasti meccanici in genere se verificatisi non congiuntamente ad altro danno indennizzabile a termini di polizza.

La Società rimborsa altresì le spese sostenute per sostituire i cristalli del veicolo assicurato a seguito di rottura dei medesimi comunque verificatisi.

### **CAPO VII - GARANZIE ACCESSORIE (sempre operanti)**

#### **Art. 31 - ESTENSIONI VARIE ALLA GARANZIA RCA**

Le garanzie RCA si intendono estese:

- nel caso di impiego di autoveicoli a scopo di prova, collaudo, dimostrazione;
- agli autoveicoli destinati ad esercitazione di guida per l'abilitazione del personale dipendente, in tal caso l'assicurazione copre anche la responsabilità dell'istruttore. Sono considerati terzi l'esaminatore, l'allievo conducente anche quando è alla guida, tranne che durante l'effettuazione dell'esame, e l'istruttore soltanto durante l'esame dell'allievo conducente;
- agli autoveicoli che fermi senza conducente si dovessero accidentalmente e per qualsiasi ragione muovere provocando danni a terzi;

- agli autoveicoli trainanti e trainati a rimorchio per effetto di guasti che non consentano la circolazione
- agli autoveicoli tutti nell'interno dei depositi, delle autorimesse, officine e comunque nei locali tutti in uso e/o proprietà dell'Assicurato/Contraente, nonché per il rischio relativo alla sosta o manovra a mano dei veicoli:
- agli autoveicoli (ad esempio pulmini adibiti al trasporto di disabili, anziani ecc.) in occasione dell'apertura e chiusura delle portiere e durante la salita e la discesa dei passeggeri;
- per i sinistri derivanti da scoppio di pneumatici, incendio dei veicoli,
- per fatti dolosi commessi da persone per le quali l'Assicurato debba rispondere salvo rivalsa nei confronti del responsabile;
- ai danni a terzi derivanti dalla movimentazione e rifornimento dei veicoli all'interno dei depositi effettuati da persone non dipendenti del Contraente e in forza di specifico contratto d'appalto.
- Si intendono compresi in garanzia i veicoli adibiti al trasporto di liquidi corrosivi, lubrificanti, combustibili, infiammabili e tossici, sostanze solide tossiche, gas liquidi e gas non tossici, nonché i veicoli adibiti al trasporto di gas tossici o di materie esplosive a condizione che la destinazione d'uso corrisponda a quella prevista dal libretto di circolazione.

### **Art. 32 - RESPONSABILITÀ CIVILE DEI TRASPORTATI**

L'Impresa assicura la Responsabilità Civile dei trasportati a bordo del veicolo assicurato per i danni involontariamente cagionati a terzi non trasportati durante la circolazione, esclusi i danni al veicolo stesso e alle cose in consegna o custodia dell'Assicurato e dei trasportati.

### **Art. 33 - IMBRATTAMENTO DELLA TAPPEZZERIA**

L'Impresa, rimborsa all'Assicurato, purché documentate, le spese sostenute per il ripristino della tappezzeria del veicolo assicurato, imbrattata o danneggiata a causa di trasporto necessitato per soccorso di vittime della strada comprovato con attestati di pubbliche autorità o di addetti di nosocomi e/o ospedali. La garanzia è altresì operante quando il trasporto che ha provocato il danno sia stato effettuato per soccorso di infortunati o infermi.

### **Art. 34 - RICORSO TERZI DA INCENDIO**

L'Impresa in caso di incendio, esplosione o scoppio del veicolo assicurato, che impegni la responsabilità dell'Assicurato per fatto non inerente la circolazione stradale, risponde dei danni materiali e diretti cagionati a terzi (alla persona, a cose o animali) con esclusione dei danni a cose ed animali in uso, custodia o possesso del Contraente e/o dell'Assicurato.

La presente garanzia deve intendersi prestata con un limite di € 516.456,90 per evento.

Agli effetti della presente garanzia non sono considerati terzi:

- a) tutti coloro la cui responsabilità deve essere coperta dall'assicurazione;
- b) il coniuge, gli ascendenti e i discendenti legittimi, naturali o adottivi delle persone indicate alla lettera a) nonché gli affiliati e gli altri parenti e affini fino al terzo grado delle stesse persone, quando convivono con queste o siano a loro carico in quanto l'Assicurato provvede abitualmente al loro mantenimento;
- c) ove l'Assicurato sia una Società, i soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovano con questi in uno dei rapporti indicati alla lettera b).

Il Contraente o l'Assicurato devono immediatamente informare l'Impresa delle procedure civili o penali promosse contro di loro, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa. Fermo restando il disposto dell'art. 1917 c.c., III comma, l'Impresa ha la facoltà di assumere fino a quando ne ha interesse, ma comunque non oltre il momento dell'eventuale transazione del danno, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze a nome del Contraente o Assicurato in qualunque sede, civile o penale, nella quale si discuta del risarcimento del danno, designando, ove occorra, legali o tecnici.

L'Impresa non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.

### **Art. 35 - PARIFICAZIONE DANNI DA INCENDIO**

Sono parificati ai danni di incendio oltre i guasti fatti per ordine delle Autorità anche quelli prodotto dall'Assicurato e/o da terzi allo scopo di impedire o di arrestare l'evento dannoso sia esso incendio o uno dei rischi accessori assicurati con la presente polizza.

### **Art.36 - ROTTURA CRISTALLI**

L'Impresa rimborsa le spese sostenute dall'Assicurato per la sostituzione dei cristalli in conseguenza della rottura degli stessi dovuta a causa accidentale o a fatto di terzi, quando l'evento non sia indennizzabile con altra garanzia già prestata in polizza o con altro contratto emesso separatamente con l'Impresa (incendio, furto, eventi socio-politici, eventi atmosferici e kasko).

Prima presentazione di regolare fattura la garanzia è prestata, per ogni evento, fino alla concorrenza di € 800 per ogni evento, indipendentemente dal numero dei cristalli rotti, e comprende anche le spese di installazione dei nuovi cristalli con il limite di € 3.000,00 per anno. Sono esclusi dalla garanzia le rigature e/o le segnature, nonché i danni determinati ad altre parti del veicolo a seguito della rottura dei cristalli e comunque i danni allo specchio retrovisore esterno e alla fanaleria in genere.

#### **Art. 37 - PERDITA DELLE CHIAVI**

L'Impresa rimborsa, previa presentazione di regolare fattura, le spese sostenute dall'Assicurato a causa di smarrimento o sottrazione delle chiavi o dei congegni elettronici di apertura delle portiere del veicolo assicurato e/o di sbloccaggio del sistema antifurto, per l'eventuale sostituzione delle serrature con altre dello stesso tipo, nonché le spese sostenute per l'apertura delle portiere e/o lo sbloccaggio del sistema antifurto.

#### **Art. 38 - SPESE DI IMMATRICOLAZIONE - SPESE DI ASSICURAZIONE RCA -TASSA DI PROPRIETA'**

La garanzia opera in tutti i casi in cui l'Assicurato perda la disponibilità del veicolo assicurato in conseguenza di furto o rapina totali o per distruzione a seguito di sinistro.

L'Impresa rimborsa all'Assicurato:

- a) l'importo massimo di € 300 delle spese documentate che lo stesso abbia sostenuto per l'immatricolazione e/o per il passaggio di proprietà di altro veicolo dello stesso tipo.
- b) l'importo pari a 1/360° del premio netto annuo previsto per la garanzia della responsabilità Civile auto, purché prestata dall'Impresa, per ogni giorno intercorrente tra la data dell'evento e quella della scadenza indicata sul certificato di assicurazione non oltre, comunque la data di comunicazione dell'autorità circa l'eventuale ritrovamento del veicoli o quello della sospensione della garanzia RCA;
- c) l'importo pari a 1/360° di quanto versato per tassa di proprietà per ogni giorno intercorrente tra la data dell'evento e la scadenza di validità in atto.

Le garanzie non operano qualora l'Assicurato non esibisca idonea documentazione comprovante la perdita di possesso del veicolo o la radiazione dal Pubblico Registro Automobilistico.

#### **Art. 39 - RIPRISTINO AIRBAG**

Limitatamente alle autovetture, l'Impresa rimborsa all'Assicurato, purché documentate, le spese sostenute a seguito dell'attivazione dell'airbag dovuta per cause accidentali oppure per incidente da circolazione fino alla concorrenza di € 520.

#### **Art. 40 - AGGIORNAMENTO AUTOMATICO VALORI**

L'Impresa si impegna ad adeguare ad ogni nuova annualità assicurativa, il valore dei mezzi assicurati in base a quanto riportato sulla pubblicazione specializzata "Eurotax o Quattroruote".

#### **Art. 41 - TRAINO**

Qualora il veicolo assicurato risulti danneggiato in modo tale da non essere in condizione di circolare autonomamente, l'Impresa rimborserà, purché documentate, le spese di traino fino al più vicino punto di assistenza, oppure fino alla residenza abituale dell'Assicurato, o sua autocarrozzeria di fiducia.

Sono esclusi in ogni caso dal rimborso, il costo dei pezzi di ricambio eventualmente utilizzati per la riparazione e tutte le altre spese effettuate in officina.

#### **Art. 42 - RECUPERO VEICOLO**

Qualora il veicolo assicurato risulti danneggiato in modo tale da:

- dover essere sollevato e trasportato;
- dover essere sollevato e poi trainato
- dover essere rimesso sulla sede stradale

La Società rimborserà purché documentate le spese di recupero del veicolo nel limite dell'importo di **Euro 750,00** per singolo evento.

#### **Art. 43 - GARANZIA BAGAGLI**

La Società si obbliga ad indennizzare, nei limiti ed alle condizioni che seguono i danni subiti dal bagaglio trasportato a seguito di incendio o di incidente stradale che comporti la perdita totale/parziale del veicolo assicurato.

La garanzia è valida esclusivamente per il bagaglio di proprietà del conducente/trasportati intendendosi per tale gli oggetti di comune uso personale esclusi denaro/ preziosi/ titoli.

La garanzia si intende prestata fino alla concorrenza di **Euro 2.500,00** per evento e con il limite di **Euro 5.500,00** per anno assicurativo.

#### **Art. 44- CARICO E SCARICO** (limitatamente ai veicoli per trasporto cose).

L'assicurazione copre i danni involontariamente cagionati ai terzi dalla esecuzione delle operazioni di carico da terra sul veicolo o rimorchio e viceversa, se eseguite con mezzi e dispositivi non meccanici, esclusi i danni alle cose trasportate od in consegna. Le persone trasportate sul veicolo e coloro che prendono parte alle suddette operazioni non sono considerati terzi.

Trattandosi di rischio non compreso nell'assicurazione obbligatoria, si precisa che le somme assicurate sono destinate innanzitutto ai risarcimenti rientranti nell'assicurazione obbligatoria e, per la parte non assorbita dai medesimi, ai risarcimenti dovuti per tale garanzia.

**Art. 45 - RINUNCIA ALLA RIVALSA DELL'ASSICURATORE PER SOMME PAGATE IN CONSEGUENZA DELL'INOPPONIBILITA' AL TERZO**

L'Impresa, rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti:

- 1) dell'Ente o società proprietari o locatari e/o del Conducente del veicolo assicurato:
  - a) nel caso di danni alla persona causati ai terzi trasportati, se il trasporto è vietato o abusivo o, comunque, non conforme alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia;
  - b) nel caso di veicolo guidato da persone in stato di ebbrezza e sotto l'influenza di sostanze stupefacenti quando il fatto sia stato sanzionato ai sensi degli artt " Guida sotto l'influenza dell'alcool" "Guida sotto l'influenza di sostanze stupefacenti";
  - c) se il conducente è in possesso di patente scaduta per la quale sia già stato richiesto il rinnovo;
  - d) se il conducente è in possesso di patente scaduta per la quale abbia involontariamente omesso di provvedere al rinnovo. Resta comunque inteso che, qualora la patente non venisse rinnovata entro 3 mesi dalla data del sinistro nel caso previsto al punto c) o 12 mesi dalla data di richiesta di rinnovo nel caso previsto al punto d) la società eserciterà il diritto di rivalsa nei confronti del conducente.

## SEZIONE II – INFORTUNI della Circolazione

### DEFINIZIONI

Nel testo che segue si intendono:

**ASSICURAZIONE:**

Il contratto di assicurazione

**POLIZZA:**

Il documento che prova l'assicurazione

**CONTRAENTE:**

PROVINCIA REGIONALE DI ENNA

**ASSICURATO:**

Il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione

**COMPAGNIA:**

L'Impresa assicuratrice

**BROKER**

MARSH S.P.A.

**PREMIO:**

La somma dovuta dal Contraente alla Società

**RISCHIO:**

La probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne

**SINISTRO:**

Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa

**INDENNIZZO:**

La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro

**RISCHIO IN ITINERE:**

la garanzia prestata per gli infortuni subiti dagli assicurati durante il tragitto casa-posto di lavoro e viceversa, nonché quelli subiti per servizio durante il tragitto per recarsi sul luogo di lavoro (attraverso un percorso compatibile per raggiungere il luogo stesso), sia a piedi sia mediante qualsiasi mezzo di trasporto pubblico e/o privato, sono compresi gli infortuni avvenuti nell'atto di salire o scendere dai mezzi usati.

**FRANCHIGIA**

Importo prestabilito che per ogni sinistro viene dedotto dall'indennizzo e che rimane a carico dell'Assicurato.

**SCOPERTO**

Percentuale prestabilita dell'indennizzo che, per ogni sinistro, resta a carico dell'Assicurato.

**INFORTUNIO**

Evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produce lesioni corporali obiettivamente constatabili

**INFORTUNIO PROFESSIONALE**

Quello verificatosi durante lo svolgimento delle occupazioni professionali principali ed accessorie dichiarate.

**INVALIDITA' PERMANENTE DA INFORTUNIO**

Perdita o diminuzione definitiva ed irrimediabile della capacità ad un qualsiasi lavoro proficuo, indipendentemente dalla professione svolta.

**INABILITA' TEMPORANEA**

Temporanea incapacità ad attendere alle occupazioni professionali svolte.

## CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

### **Art. 01 - PROVA DEL CONTRATTO**

La polizza e le sue eventuali modifiche devono essere provate per iscritto. Sul contratto o su qualsiasi altro documento che concede la copertura deve essere indicato l'indirizzo della sede sociale e, se del caso, della succursale dell'Impresa che concede la copertura assicurativa.

### **Art. 02 - DURATA DEL CONTRATTO**

Il contratto di assicurazione ha durata di anni 3 con effetto dalle ore 24.00 del 30.07.2008 e scadenza alle ore 24.00 del 30.07.2011. Tuttavia, a richiesta del Contraente, verrà concessa proroga alle medesime condizioni normative ed economiche fino a quattro mesi. In tale ipotesi il premio relativo al periodo di proroga verrà conteggiato sulla base di 1/360 del premio annuale relativo ad ogni Sezione in rapporto al periodo effettivo di assicurazione.

Si conviene tra le Parti che il presente contratto cesserà alla sua naturale scadenza, senza obbligo di disdetta, fermo restando che è comunque in facoltà di ognuna delle Parti, recedere dal contratto alla fine di ogni periodo assicurativo annuo con preavviso di 120 gg., da comunicare all'altra parte a mezzo lettera raccomandata a.r.

Le parti dispongono come termine del periodo assicurativo annuo il 30/07 di ogni anno.

### **Art. 03 - PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELLA GARANZIA**

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del 30.07.2008, ancorché il premio venga versato entro i 60 giorni successivi al medesimo.

Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 60° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile.

### **Art. 04 - VARIAZIONE DEL RISCHIO**

Qualora nel corso del contratto si verificano variazioni che modificano il rischio, la Società può richiedere la relativa modificazione delle condizioni in corso.

Nel caso in cui l'Assicurato non accetti le nuove condizioni, la Società, nei termini di 30 giorni dalla ricevuta comunicazione della variazione, ha diritto di recedere dal contratto, con preavviso di 60 giorni. Se la variazione implica diminuzione di rischio, il premio è ridotto in proporzione a partire dalla scadenza annuale successiva alla comunicazione fatta dall'Assicurato.

L'omissione della dichiarazione da parte dell'Assicurato e/o del Contraente di una circostanza aggravante del rischio, come le incomplete ed inesatte dichiarazioni all'atto della stipulazione della polizza e durante il corso della medesima, non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni, sempre che tali omissioni o inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede e con l'intesa che il Contraente avrà l'obbligo di corrispondere alla Società il maggior premio proporzionale al maggior rischio che ne deriva.

Resta inteso che l'Assicurato avrà l'obbligo di corrispondere alla Società il maggior premio proporzionalmente al maggior rischio che ne deriva, con decorrenza dal momento in cui la circostanza aggravante si è verificata.

### **Art. 05 - GESTIONE DELLA POLIZZA**

#### **Sezione A**

#### **Infortunati della Circolazione sui veicoli della Provincia Regionale di Enna**

Il Contraente è esonerato dall'obbligo della preventiva denuncia delle Persone da assicurare ed alla preventiva identificazione dei veicoli utilizzati dagli stessi. Per l'identificazione di tali elementi e per il computo del premio faranno fede i registri e/o gli atti amministrativi e/o altri documenti equipollenti tenuti dal Contraente. Resta, comunque, inteso che tutte le variazioni intervenute all'elenco dei veicoli assicurati alla Sezione I, deve intendersi intervenuta anche nella presente Sezione II.

#### **Sezione B**

#### **Infortunati della Circolazione sui veicoli privati dei dipendenti utilizzati per scopo di servizio.**

L'assicurazione è prestata per tutti gli infortuni che i dipendenti dell'Ente subiscono, durante l'esecuzione delle prestazioni di servizio alla guida dei propri mezzi; sono compresi gli infortuni avvenuti nell'atto di salire o scendere dai mezzi usati e gli infortuni subiti in conseguenza di ogni attività complementare, accessoria, collegata e/o necessaria alla circolazione stradale nessuna esclusa ne eccettuata. È compreso il rischio in itinere. I rischi di cui alla presente sezione si intendono estesi alle persone di cui sia stato autorizzato il trasporto da parte del Contraente.

La Provincia fornirà all'atto della stipula della polizza, un elenco in cui saranno annotati per ciascun assicurato:

- Cognome e nome
- Numero di targa del veicolo di cui si serve ogni soggetto per l'espletamento del proprio servizio.

Eventuali variazioni all'elenco suddetto dovranno essere tempestivamente comunicate alla Compagnia o al Broker e la garanzia decorrerà dalle ore 24:00 del giorno in cui è pervenuta la comunicazione.

Tutti i registri o altri documenti equipollenti di cui sopra, dovranno essere tenuti dalla Provincia costantemente aggiornati.

In caso di sinistro o ai fini della regolazione del premio di cui all'Art. 06, la Compagnia aggiudicataria della presente polizza di assicurazione potrà richiedere di effettuare accertamenti e controlli sui registri suddetti, previa richiesta scritta da inviare alla Provincia, la quale si impegna a fornire in visione tutti i registri suddetti nel più breve tempo possibile, compatibilmente con le esigenze istituzionali dell'Ente stesso.

#### **Art. 06 - REGOLAZIONE DEL PREMIO**

Il premio anticipato annuale della polizza è fissato in relazione ai seguenti parametri provvisori:

##### **Sezione A**

Infortunati della Circolazione sui veicoli di proprietà dell'Ente.

*Il numero dei mezzi è uguale a 55.*

##### **Sezione B**

Infortunati della Circolazione sui veicoli privati dei dipendenti autorizzati a servirsi del mezzo proprio per scopi di servizio.

*Il numero dei mezzi è uguale a 02.*

Alla fine di ciascuna annualità di polizza, entro il termine di 90 giorni, il Contraente comunicherà alla Società assicuratrice i dati effettivi, al fine di procedere alla regolazione del premio. La regolazione del premio sarà effettuata in base al tasso applicato in rapporto al periodo di assicurazione. Le differenze, attive o passive, risultanti dalla regolazione devono essere pagate entro 60 giorni dalla relativa comunicazione da parte della Compagnia.

Se nel termine di scadenza di cui sopra il Contraente/Assicurato non fa luogo alle anzidette comunicazioni circa la regolazione dei premi, oppure non paga la differenza attiva del premio dovuto nei termini indicati, la garanzia non viene sospesa, ma resta in vigore solo per la somma che si ottiene dal rapporto che esiste tra il premio pagato e la somma che il Contraente/Assicurato avrebbe dovuto pagare.

La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali il Contraente è tenuto a fornire chiarimenti e le documentazioni necessarie.

#### **Art.07 - LIMITI TERRITORIALI**

L'assicurazione vale per i sinistri che avvengono in tutto il mondo.

#### **Art. 08 - ESONERO DENUNCIA ALTRE ASSICURAZIONI**

L'Assicurato è esonerato dall'obbligo di denunciare le altre eventuali assicurazioni che avesse in corso o stipulasse con altre Società.

#### **Art. 09 - FORMA DELLE COMUNICAZIONI**

Tutte le comunicazioni alle quali L'assicurato è tenuto devono essere fatte con lettera raccomandata, telex, fax o altro mezzo idoneo indirizzate al Broker.

#### **Art. 10 - LIQUIDAZIONE DEL SINISTRO**

Ricevuta la necessaria documentazione e compiuti gli accertamenti del caso, la Società liquida l'indennità e/o risarcimento dovuto, ne dà comunicazione agli interessati e, avuta la notizia della loro accettazione, provvede al pagamento. L'indennità viene corrisposta in Italia in valuta italiana.

Il pagamento dovrà avvenire entro 30 giorni dalla restituzione degli atti di liquidazione firmati.

#### **Art.11 - RECESSO DAL CONTRATTO**

La presente polizza cessa alla sua naturale scadenza senza obbligo di disdetta da nessuna delle parti. Se la presente polizza sarà stipulata per un periodo di più annualità sarà comunque in facoltà delle parti di rescinderla al termine di ogni periodo assicurativo annuo mediante lettera raccomandata da spedirsi almeno 120 giorni prima della scadenza annuale.

#### **Art. 12 - ONERI FISCALI**

Le imposte e gli altri oneri stabiliti per legge, presenti e futuri, relativi al premio, alla polizza ed agli atti da essa dipendenti, sono a carico del Contraente.

#### **Art. 13 - FORO COMPETENTE**

In caso di controversia giudiziale il Foro competente è quello del luogo ove ha sede il Contraente.

#### **Art. 14 - RINVIO ALLE NORME DI LEGGE**

Per tutto quanto non é qui diversamente regolato valgono le vigenti norme di Legge.

#### **Art. 15 – CLAUSOLA BROKER**

Alla Marsh S.p.A e' stata affidata dalla Provincia Regionale di Enna la gestione e l'esecuzione della presente assicurazione in qualita' di Broker assicurativo ai sensi del D.Lgs 209/2005. Agli effetti dei termini fissati dalle Condizioni Generali di polizza, ogni comunicazione fatta dal Broker, alla Compagnia, si intenderà come fatta dall'Ente, e così pure ogni comunicazione fatta dalla Compagnia al Broker si intenderà come fatta all'Ente. Parimenti ogni comunicazione fatta dall'Ente al Broker si intenderà come fatta alla Compagnia. Le suddette comunicazioni dovranno essere effettuate con lettera raccomandata o telefax o con qualsiasi altro mezzo di comunicazione idoneo.

Il Contraente riconosce pertanto che ogni comunicazione relativa alla presente assicurazione avverrà per il tramite del Broker e tutti i rapporti inerenti alla presente assicurazione saranno svolti per conto dell'Assicurato dalla Marsh S.p.A., la quale è altresì autorizzata ad effettuare l'incasso del premio.

#### **Art. 16 – RIPARTIZIONE DELL'ASSICURAZIONE E DELEGA**

L'assicurazione è ripartita tra le Imprese Assicuratrici elencate nell'eventuale «Riparto di polizza» nella percentuale (quota) indicata accanto a ciascuna delle stesse.

Pertanto, nel testo del presente capitolato, con il termine «Compagnia» si intende indicare tutte e ciascuna delle Imprese Assicuratrici predette.

Ciascuna «Compagnia» è tenuta alla prestazione in proporzione della rispettiva quota, esclusa ogni responsabilità solidale.

#### **Art.16 - OBBLIGO DI FORNIRE I DATI DELL'ANDAMENTO DEL RISCHIO**

La Società, con periodicità annuale, si impegna a fornire al Contraente il dettaglio dei sinistri così suddiviso:

- sinistri denunciati;
- sinistri riservati (con indicazione dell'importo a riserva);
- sinistri liquidati (con indicazione dell'importo liquidato);
- sinistri respinti (mettendo a disposizione le motivazioni scritte).

Tutti i sinistri dovranno essere corredati di data di apertura della pratica presso la Società di data di accadimento del sinistro denunciato dal terzo reclamante, indicazione del nominativo del terzo reclamante, data della eventuale chiusura della pratica per liquidazione od altro motivo.

Il monitoraggio deve essere fornito progressivamente, cioè in modo continuo ed aggiornato dalla data di accensione della copertura fino a quando non vi sia l'esaurimento di ogni pratica.

La documentazione di cui sopra dovrà essere fornita al Contraente mediante supporto informatico compatibile ed utilizzabile dal Contraente stesso.

Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere ed ottenere un aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate.

#### **Art. 17 - VALIDITA' ESCLUSIVA DELLE NORME DATTILOSCRITTE**

Si intendono operanti solo le norme dattiloscritte.

La firma apposta dalla Contraente sui moduli a stampa vale solo quale presa d'atto del premio e della ripartizione del rischio tra le Società partecipanti alla coassicurazione.

**CLAUSOLE VESSATORIE**

Agli effetti dell'art. 1341 del Codice Civile il Contraente sottoscritto dichiara di approvare specificatamente le disposizioni degli articoli seguenti delle Condizioni Generali di Assicurazione:

Art. 02) - Durata del contratto.

Art. 04) - Variazioni del rischio

Art. 06) - Regolazione del premio

Art. 07) - Limiti territoriali

Art.11) - Recesso dal contratto

Art.13) - Foro competente

Art.15) - Clausola Broker

Art.16) – Ripartizione dell'assicurazione e delega

L'Impresa

.....

Il Contraente

.....

## **NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN PARTICOLARE INFORTUNI**

Le norme che seguono prevalgono in caso di discordanza sulle norme che regolano l'assicurazione in generale. L'eventuale discordanza tra le norme che regolano l'Assicurazione in particolare, le norme che regolano l'assicurazione in generale e le norme del Codice Civile sui contratti di assicurazione, verrà risolta sempre nella maniera più favorevole al Contraente e/o agli Assicurati.

### **Art. 18 - DEFINIZIONE DI INFORTUNIO**

E' considerato infortunio l'evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni fisiche obiettivamente constatabili.

### **Art. 19 - DELIMITAZIONE DELL'ASSICURAZIONE**

Ai sensi della presente polizza sono considerati infortuni anche:

- annegamento;
- folgorazione;
- colpi di sole, di calore e di freddo effetto delle influenze termiche ed atmosferiche;
- congelamento o assideramento;
- asfissia, soffocamento da ingestione di solidi e liquidi e comunque di qualunque corpo estraneo;
- avvelenamenti, intossicazioni e lesioni derivanti da ingestione di sostanze;
- conseguenze delle punture di insetti o di aracnidi e morsi di animali.

Sono altresì inclusi gli infortuni derivanti da:

- inondazioni, alluvioni, allagamenti;
- caduta del fulmine, eruzioni vulcaniche, movimenti tellurici e altre forze della natura;
- danni estetici conseguenti ad infortunio;
- stato di malore o di incoscienza;
- imprudenza, negligenza o colpa grave dell'Assicurato stesso.

### **Art. 20 - ESCLUSIONI**

Sono esclusi gli infortuni derivanti:

- a) da abuso di psicofarmaci, dall'uso di stupefacenti o allucinogeni;
- b) subiti alla guida di veicoli in stato di ubriachezza;
- c) da operazione chirurgiche, accertamento o cure mediche non resi necessari da infortunio;
- d) da dolo dell'Assicurato;
- e) da guerre o insurrezioni;
- f) da trasmutazione del nucleo dell'atomo e radiazioni provocate artificialmente dall'accelerazione di particelle atomiche o da esposizione a radiazioni ionizzanti.

### **Art. 21 - PERSONE NON ASSICURABILI**

Non sono assicurabili le persone affette da infermità mentali, alcoolismo e tossicodipendenza.

L'assicurazione cessa col manifestarsi di una delle predette alterazioni patologiche, senza che in contrario possa essere opposto l'eventuale incasso di premi scaduti, che in tal caso vengono restituiti al Contraente.

### **Art. 22 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE**

#### **Sezione A**

Infortuni della Circolazione relativi ai veicoli della PROVINCIA REGIONALE DI ENNA.

L'assicurazione è prestata per gli infortuni che i Dipendenti del Contraente (o altro soggetto autorizzato dal Contraente) subiscono alla guida dei mezzi (veicoli) di proprietà del Comune stesso, durante l'esecuzione delle prestazioni di servizio.

I rischi di cui alla presente sezione si intendono estesi alle persone di cui sia stato autorizzato il trasporto da parte del Contraente.

#### **Sezione B**

Infortuni della Circolazione relativi ai veicoli privati dei Dipendenti del Contraente, autorizzati a servirsi del mezzo privato per servizio.

L'assicurazione è prestata per gli infortuni che i dipendenti del Contraente, autorizzati a servirsi in occasione di missioni o per adempimenti di servizio fuori ufficio, di mezzo di trasporto privato, subiscono alla guida durante il tempo strettamente necessario per l'esecuzione delle prestazioni di servizio.

I rischi di cui alla presente sezione si intendono estesi:

- 1) ai dipendenti espressamente autorizzati a svolgere adempimenti di servizio fuori ufficio e/o missioni e che non hanno diritto al rimborso chilometrico;

2) alle persone di cui sia stato autorizzato il trasporto da parte del Contraente.

#### **Art. 23 - CRITERI DI INDENNIZZABILITA'**

La Società corrisponde l'indennizzo per le conseguenze dirette ed esclusive dell'infortunio. Se al momento dell'infortunio l'Assicurato non è fisicamente integro e sano, sono indennizzabili soltanto le conseguenze dirette ed accertate dell'infortunio come se esso avesse colpito una persona fisicamente integra, senza riguardo al maggior pregiudizio derivante dalle condizioni preesistenti.

#### **Art. 24 - MORTE**

L'indennizzo per il caso di morte è dovuto se la morte stessa si verifica - anche successivamente alla scadenza della polizza - entro due anni dal giorno dell'infortunio.

Tale indennizzo viene liquidato ai beneficiari designati o, in difetto di designazione, agli eredi dell'Assicurato in parti uguali.

#### **Art. 25 - INVALIDITA' PERMANENTE**

L'indennizzo per il caso di invalidità permanente è dovuto se l'invalidità stessa si verifica - anche successivamente alla scadenza della polizza - entro due anni dal giorno dell'infortunio.

L'indennizzo per invalidità permanente parziale è calcolato sulla somma assicurata per invalidità permanente totale, in proporzione al grado di invalidità accertato secondo i criteri e le percentuali di cui alla tabella delle percentuali di invalidità permanente allegata al D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e successive modificazioni o integrazioni intervenute fino alla data dell'evento dannoso, con l'applicazione di una franchigia assoluta fissa per ogni sinistro pari al 3%.

La perdita totale, anatomica o funzionale, di più organi od arti comporta l'applicazione di una percentuale d'invalidità pari alla somma delle singole percentuali dovute per ciascuna lesione, con il massimo del 100%.

#### **Art.26 - RIMBORSO SPESE di CURA (Spese Mediche)**

Se l'Assicurato in conseguenza di infortunio fa ricorso a prestazioni sanitarie, la Società rimborsa, fino alla concorrenza del massimale previsto per anno assicurativo, le spese sostenute per:

- accertamenti diagnostici e medico legali;
- visite mediche e specialistiche;
- onorari del chirurgo e di ogni altro componente l'équipe operatoria, diritti di sala operatoria, materiale d'intervento;
- apparecchi protesici o terapeutici applicati durante l'intervento chirurgico;
- rette di degenza;
- trasporto dell'Assicurato in ambulanza all'Istituto di cura od all'ambulatorio e viceversa;
- cure mediche e trattamenti fisioterapici rieducativi;
- acquisto di apparecchi protesici ortopedici sostitutivi di parti anatomiche e protesi oculari.

Non sono soggette a rimborso le spese effettuate per applicazioni di carattere estetico, per cure odontoiatriche e per protesi dentarie, che non siano state sostenute in conseguenza diretta di un infortunio indennizzabile ai termini di polizza.

La Società effettua il pagamento di quanto dovuto su presentazione, in originale, delle relative notule, distinte, ricevute, debitamente quietanzate. Il pagamento viene effettuato a cura ultimata. Per le spese sostenute all'estero, i rimborsi verranno eseguiti in Italia, in valuta italiana al cambio medio della settimana in cui la spesa è stata sostenuta dall'Assicurato, ricavato dalle quotazioni dell'Ufficio Italiano dei Cambi.

#### **Art. 27 - CUMULO DI INDENNITÀ**

L'indennizzo per il caso di morte non è cumulabile con quello di invalidità permanente. Tuttavia, se dopo il pagamento dell'indennizzo per l'invalidità permanente, ma entro due anni dal giorno dall'infortunio, ed in conseguenza di questo, l'Assicurato muore, gli eredi dell'Assicurato non sono tenuti ad alcun rimborso, mentre i beneficiari hanno diritto soltanto alla differenza tra indennizzo per morte - se superiore - a quello già pagato per invalidità permanente. Il diritto all'indennità per invalidità permanente é di carattere personale e quindi non é trasmissibile agli eredi. Tuttavia se l'Assicurato muore per causa indipendente dall'infortunio dopo che l'indennità sia stata liquidata o comunque offerta in misura determinata, la Società paga agli eredi l'importo liquidato od offerto, secondo le norme della successione testamentaria o legittima.

#### **Art. 28 - DENUNCIA DELL'INFORTUNIO E OBBLIGHI RELATIVI**

In caso di sinistro il Contraente deve darne avviso scritto alla Società o al Broker al quale è assegnata la polizza, entro 30 giorni dall'infortunio o dal momento in cui il Contraente stesso ne sia venuto a conoscenza. La denuncia dell'infortunio indicherà luogo, giorno, ora e causa dell'evento e sarà corredata di certificato medico. Il decorso delle lesioni sarà documentato da ulteriori certificati medici.

L'Assicurato, o in caso di morte il beneficiario, deve consentire alla Società le indagini e gli accertamenti necessari.

**Art. 29 - CONTROVERSIE**

In caso di divergenza sulla natura o sulle conseguenze delle lesioni, sul grado o durata dell'inabilità temporanea e sulla loro entità, le parti si obbligano a conferire, con scrittura privata, mandato a decidere, a norma e nei limiti delle condizioni di polizza, a un Collegio di tre medici, nominati uno per parte ed il terzo di comune accordo, o, in caso contrario, dal Consiglio dell'Ordine dei Medici. Il Collegio medico risiede presso la sede del Contraente. Ciascuna delle parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da esso designato, contribuendo per metà alle spese e competenze del terzo medico. Le decisioni del Collegio Medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge e sono vincolanti per le Parti anche se uno dei medici si rifiuta di firmare il relativo verbale.

**Art. 30 - SOMME ASSICURATE**

Le indennità garantite per ciascun Assicurato sono pari a:

€ 150.000,00 per morte;

€ 150.000,00 per invalidità permanente (franchigia assoluta fissa del 3%);

€ 1.500,00 per rimborso spese di cura.

**Art. 31 - RINUNCIA ALLA RIVALSA**

La Società Assicuratrice a deroga di quanto disposto dell'articolo 1916 Codice Civile, rinuncia al diritto di surroga nei confronti dei responsabili degli eventuali sinistri.

**ALLEGATO N° 1**  
**MODULO PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA – LOTTO 1**  
**(Costituente parte integrante della presente polizza di assicurazione)**

La sottoscritta Società propone la seguente offerta economica in base ai dati riepilogati negli allegati n.2 (Tariffe Applicate), n.3 (Elenco degli Automezzi):

**CONTRAENTE: PROVINCIA REGIONALE DI ENNA**

**DURATA CONTRATTUALE:** triennale con decorrenza dalle ore 24.00 del 30.07.2008

**SEZIONE I “RCA”**  
**GARANZIE ASSICURATE:**

a) Responsabilità Civile b) Incendio c) Furto d) Garanzie Aggiuntive

**OFFERTA:**

Premio Imponibile (R.C.A.+ Incendio + Furto + Garanzie Aggiuntive) € .....

Imposte: € .....

**PREMIO LORDO ANNUO (SEZ. I)** € .....

**SEZIONE II “INFORTUNI DELLA CIRCOLAZIONE”**

**SOMME ASSICURATE:**

**Sez A**

Infortunati della circolazione dei Veicoli della PROVINCIA REGIONALE DI ENNA

€ 150.000,00 per morte;

€ 150.000,00 per invalidità permanente (con franchigia fissa ed assoluta del 3%)

€ 1.500,00 per rimborso spese di cura.

Numero Veicoli (come da allegato n.3) n. 55 X € ..... = € .....

**Sez B**

Infortunati della circolazione sui Veicoli privati dei dipendenti, utilizzati per servizio

EURO 150.000,00 per morte;

EURO 150.000,00 per invalidità permanente (franchigia fissa ed assoluta pari al 3%)

EURO 1.500,00 per rimborso spese di cura.

Numero Veicoli 02 X € ..... = € .....

**OFFERTA**

Premio Imponibile: € .....

Imposte: €.....

**PREMIO LORDO ANNUO (SEZ. II Infortuni della circolazione) : €.....**

**PREMIO LORDO ANNUO COMPLESSIVO (Sezione I RCA + II Infortuni): €.....**

**ACCETTAZIONE:**

La Società ..... autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con provvedimento del .....  
....., dichiara di aver esaminato in ogni sua parte il bando di gara ed il presente Capitolato e  
quant'altro ad esso allegato, e di conseguenza di accettare, senza riserva alcuna, i termini, le modalità e le  
prescrizioni in essa contenute.

Data

Timbro e firma della Compagnia di Assicurazione

## ALLEGATO N° 2

(Costituente parte integrante della presente polizza di assicurazione)  
(Da compilare a cura della Compagnia offerente)

**La sottoscritta Società ha applicato agli automezzi di cui all'ALLEGATO N.3 la seguente tariffa e si impegna altresì ad applicarla agli eventuali veicoli che il Contraente dovesse inserire nella presente polizza a libro matricola, per tutta la durata contrattuale.**

### 1) CONTRAENTE: Provincia Regionale di Enna

- per le autovetture, riferendosi alla classe di merito 13 della tariffa "Bonus/Malus", il premio annuo lordo onnicomprensivo per ciascuna delle sotto elencate fasce:

Fascia per Cavalli Fiscali	Premio annuo lordo
Fino a 8	€ .....
Da 9 a 10	€ .....
Da 11 a 12	€ .....
Da 13 a 14	€ .....
Da 15 a 16	€ .....
Da 17 a 18	€ .....
Da 19 a 20	€ .....
Oltre 20	€ .....

- per autocarri adibiti a trasporto di cose, ambulanze (\*), riferendosi alla tariffa fissa, il premio annuo lordo onnicomprensivo per ciascuna delle sotto elencate fasce:

Fascia per Quintali	Premio annuo lordo
Fino a 15	€ .....
Da 16 a 25	€ .....
Da 26 a 35	€ .....
Da 36 a 70	€ .....
Da 71 a 360	€ .....
Oltre 360	€ .....

(\* **sulle eventuali ambulanze viene applicato un sconto del 13%**)

- per autobus in servizio urbano, riferendosi alla tariffa fissa, il premio annuo lordo onnicomprensivo per ciascuna delle sotto elencate fasce:

Fascia per abitanti	Premio annuo lordo
Oltre 80.000 Abitanti	€ .....

- per motocicli e ciclomotori, riferendosi alla tariffa fissa, il premio annuo lordo onnicomprensivo per ciascuna delle sotto elencate fasce:

Fascia per cilindrata	Premio annuo lordo
Fino a 50 cc	€ .....
Oltre 50 cc fino a 150 cc	€ .....
Oltre 150 cc fino a 400 cc	€ .....
Oltre 400 cc	€ .....

- per motocarri, riferendosi alla tariffa fissa, il premio annuo lordo onnicomprensivo per ciascuna delle sotto elencate fasce:

Fascia per cilindrata	Premio annuo lordo
Fino a 50 cc	€ .....
Oltre 50 cc fino a 150 cc	€ .....

Oltre 150 cc fino a 250 cc	€ .....
Oltre 250 cc fino a 750 cc	€ .....
Oltre 750 cc	€ .....

**Sezione FURTO**

Da indicare il premio espresso in Euro (per migliaia assicurate) distinto per categoria:

- per autovetture: -----
- per autocarri: -----
- per ambulanze ed altri veicoli speciali: -----
- per autobus: -----
- per motocicli/ciclomotori: -----
- per motocarri: -----

**Sezione INCENDIO**

Da indicare il premio espresso in Euro (per migliaia assicurate) distinto per categoria

- per autovetture: -----
- per autocarri: -----
- per ambulanze ed altri veicoli speciali: -----
- per autobus: -----
- per motocicli/ciclomotori: -----
- per motocarri: -----

**Sezione EVENTI SOCIO POLITICI**

Da indicare il premio espresso in Euro (per migliaia assicurate) distinto per categoria

- per autovetture: -----
- per autocarri: -----
- per ambulanze ed altri veicoli speciali: -----
- per autobus: -----
- per motocicli/ciclomotori: -----
- per motocarri: -----

**Sezione EVENTI ATMOSFERICI**

Da indicare il premio espresso in Euro (per migliaia assicurate) distinto per categoria

- per autovetture: -----
- per autocarri: -----
- per ambulanze ed altri veicoli speciali: -----
- per autobus: -----
- per motocicli/ciclomotori: -----
- per motocarri: -----

**Sezione DANNI ACCIDENTALI AI VEICOLI**

Da indicare il premio espresso in Euro (per migliaia assicurate) distinto per categoria

- per autovetture: -----
- per autocarri: -----
- per ambulanze ed altri veicoli speciali: -----
- per autobus: -----
- per motocicli/ciclomotori: -----
- per motocarri: -----

Aggiungere eventuali tariffazioni non previste nei precedenti prospetti:

.....

.....

.....

**ACCETTAZIONE:**

La Società ....., autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con provvedimento del ....., dichiara di aver esaminato in ogni sua parte il bando di gara ed il presente Capitolato e quant'altro ad esso allegato, e di conseguenza di accettare, senza riserva alcuna, i termini, le modalità e le prescrizioni in essa contenute.

Data

Timbro e firma della Compagnia di Assicurazione

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**Allegato n. 03 - Elenco Veicoli PROVINCIA REGIONALE DI ENNA**

N°	Tipo mezzo	Targa/Telaio	CV/Q.li/ CC	Classe Merito	MESE/ANNO DI IMMATRIC.	MASSIMALE Assicurato Euro	Valore Veicolo Garanzia FURTO/INCENDIO
1	AUTOCARRO PEUGEOT 206 1.4 HDI CON TRAINO	DB667KZ	24 Q.LI	11 (Fissa con peius)	apr-06	6.000.000,00	€ 9.500,00
2	AUTOCARRO PEUGEOT 206 1.4 HDI CON TRAINO	DB668KZ	24 Q.LI	11 (Fissa con peius)	apr-06	6.000.000,00	€ 9.500,00
3	AUTOCARRO PEUGEOT 206 1.4 HDI CON TRAINO	DB669KZ	24 Q.LI	11 (Fissa con peius)	apr-06	6.000.000,00	€ 9.500,00
4	AUTOCARRO PEUGEOT 206 1.4 HDI CON TRAINO	DB671KZ	24 Q.LI	11 (Fissa con peius)	apr-06	6.000.000,00	€ 9.500,00
5	AUTOCARRO PEUGEOT 206 1.4 HDI CON TRAINO	DB672KZ	24 Q.LI	11 (Fissa con peius)	apr-06	6.000.000,00	€ 9.500,00
6	AUTOCARRO PEUGEOT 206 1.4 HDI CON TRAINO	DB661KZ	24 Q.LI	11 (Fissa con peius)	feb-06	6.000.000,00	€ 9.500,00
7	AUTOCARRO PEUGEOT 206 1.4 HDI CON TRAINO	DB662KZ	24 Q.LI	11 (Fissa con peius)	apr-06	6.000.000,00	€ 9.500,00
8	AUTOCARRO PEUGEOT 206 1.4 HDI CON TRAINO	DB663KZ	24 Q.LI	11 (Fissa con peius)	apr-06	6.000.000,00	€ 9.500,00
9	AUTOCARRO PEUGEOT 206 1.4 HDI CON TRAINO	DB664KZ	24 Q.LI	11 (Fissa con peius)	apr-06	6.000.000,00	€ 9.500,00
10	AUTOCARRO PEUGEOT 206 1.4 HDI CON TRAINO	DB665KZ	24 Q.LI	11 (Fissa con peius)	apr-06	6.000.000,00	€ 9.500,00
11	AUTOCARRO RENAULT MASTER PROPULSION	DB298LE	35 Q.LI	11 (Fissa con peius)	apr-06	6.000.000,00	€ 20.000,00
12	AUTOCARRO RENAULT MASTER PROPULSION	DB299LE	35 Q.LI	11 (Fissa con peius)	apr-06	6.000.000,00	€ 20.000,00
13	AUTOCARRO RENAULT MASTER PROPULSION	DB300LE	35 Q.LI	11 (Fissa con peius)	apr-06	6.000.000,00	€ 20.000,00
14	AUTOCARRO RENAULT MASTER PROPULSION	DB301LE	35 Q.LI	11 (Fissa con peius)	apr-06	6.000.000,00	€ 20.000,00
15	AUTOCARRO RENAULT MASTER PROPULSION	DB302LE	35 Q.LI	11 (Fissa con peius)	apr-06	6.000.000,00	€ 20.000,00
16	AUTOCARRO RENAULT MASTER PROPULSION	DB303LE	35 Q.LI	11 (Fissa con peius)	apr-06	6.000.000,00	€ 20.000,00
17	AUTOCARRO FIAT STRADA 1.9 JTD	CZ276TP	20 Q.LI	11 (Fissa con peius)	apr-06	6.000.000,00	€ 14.000,00
18	AUTOCARRO FIAT STRADA 1.9 JTD	CZ277TP	20 Q.LI	11 (Fissa con peius)	apr-06	6.000.000,00	€ 14.000,00
19	AUTOCARRO FIAT STRADA 1.9 JTD	CZ278TP	20 Q.LI	11 (Fissa con peius)	apr-06	6.000.000,00	€ 14.000,00
20	AUTOCARRO FIAT STRADA 1.9 JTD	CZ279TP	20 Q.LI	11 (Fissa con peius)	apr-06	6.000.000,00	€ 14.000,00
21	AUTOCARRO FIAT STRADA 1.9 JTD	CZ280TP	20 Q.LI	11 (Fissa con peius)	apr-06	6.000.000,00	€ 14.000,00

22	AUTOCARRO FIAT STRADA 1.9 JTD	CZ281TP	20 Q.LI	11 (Fissa con peius)	apr-06	6.000.000,00	€ 14.000,00
23	AUTOCARRO FIAT STRADA 1.9 JTD	CZ282TP	20 Q.LI	11 (Fissa con peius)	apr-06	6.000.000,00	€ 14.000,00
24	AUTOCARRO FIAT STRADA 1.9 JTD	CZ283TP	20 Q.LI	11 (Fissa con peius)	apr-06	6.000.000,00	€ 14.000,00
25	AUTOVETTURA FIAT PANDA 1.2 CAT 4x4	CY938NW	1242 CC/ 44 KW	12	lug-06	3.000.000,00	€ 7.000,00
26	AUTOVETTURA FIAT PANDA 1.2 CAT 4x4 Climbing	CY937NW	1242 CC/ 44 KW	12	lug-06	3.000.000,00	€ 7.000,00
27	AUTOCARRO PEUGEOT 206 1.4 HDI	DG422DN	15 Q.LI	15 (Fissa con peius)	apr-06	6.000.000,00	€ 9.500,00
28	AUTOCARRO PEUGEOT 206 1.4 HDI CON TRAINO	DB670KZ	24 Q.LI	11 (Fissa con peius)	apr-06	6.000.000,00	€ 9.500,00
29	AUTOCARRO NISSAN XTRAIL 130	DC869TF	21 Q.LI	12 (Fissa con peius)	lug-06	6.000.000,00	€ 24.500,00
30	AUTOCARRO FIAT STRADA 1.9 JTD	CZ469TP	20 Q.LI	12 (Fissa con peius)	mag-06	6.000.000,00	€ 14.000,00
31	AUTOCARRO FIAT IVECO	CF761XH	35 Q.LI	9 (Fissa con peius)	apr-03	6.000.000,00	€ 12.500,00
32	AUTOCARRO FIAT IVECO	CF762XH	35 Q.LI	10 (Fissa con peius)	apr-03	6.000.000,00	€ 12.500,00
33	AUTOCARRO MERCEDES BENZ	CY251HX	125 Q.LI	14 (Fissa con peius)	gen-06	6.000.000,00	€ 100.000,00
34	AUTOCARRO MERCEDES BENZ	CY252HX	125 Q.LI	11 (Fissa con peius)	gen-06	6.000.000,00	€ 100.000,00
35	AUTOCARRO MERCEDES BENZ	CY250HX	125 Q.LI	14 (Fissa con peius)	gen-06	6.000.000,00	€ 100.000,00
36	MACCHINA OPERATRICE MINI PALA BOB CAT MOD. S 250D	526112227	4 Q.LI	Fissa	dic-05	6.000.000,00	€ 28.000,00
37	MACCHINA OPERATRICE MINI ESCAVATORE BOBCAT MOD. 331	234313858	14 Q.LI	Fissa	dic-05	6.000.000,00	€ 45.000,00
38	MACCHINA OPERATRICE MINI ESCAVATORE BOBCAT MOD. 331	234313857	14 Q.LI	Fissa	dic-05	6.000.000,00	€ 45.000,00
39	AUTOVETTURA TOYOTA RAV 4 2.0 TDI D-4D CAT 5 PT	CW352YT	1995 CC/ 85 KW	11	giu-05	3.000.000,00	€ 20.000,00
40	AUTOVETTURA TOYOTA LAND CRUISER 3.0 TDI D-4D CAT 3 P	ZA031YD	2982 CC/122 KW	11	giu-05	3.000.000,00	€ 32.000,00
41	MOTOSLITTA IDROSCIVOLANTE	M21907	1000 CC	Franchigia Fissa ed Assoluta	ago-04	6.000.000,00	€ 10.000,00
42	AUTOVETTURA ALFA ROMEO 156 2A SERIE MARCA A/R F.T:	CN644KD	2387 CC/ 129 KW	1	ago-04	3.000.000,00	€ 15.500,00
43	AUTOVETTURA ALFA ROMEO 166 2A SERIE MARCA A/R F.T:	CN646KD	2387 CC/ 129 KW	1	ago-04	3.000.000,00	€ 19.200,00
44	AUTOVEICOLO SPECIALE FORD FOCUS 1.8 TDCI (115 CV)	DG043GR	19 Q.LI	12 (Fissa con peius)	apr-07	3.000.000,00	€ 17.500,00

45	AUTOVETTURA DAIHATSU MARCA A/R F.T.	CP625TT	1298 CC/ 63 KW	10	lug-04	3.000.000,00	€ 13.000,00
46	AUTOVETTURA ALFA ROMEO 147 1.6 16 V T MARCA A/R F.T:	CP636TT	1598 CC / 88 KW	10	lug-04	3.000.000,00	€ 15.000,00
47	AUTOVETTURA ALFA ROMEO 147 1.6 16 V T MARCA A/R F.T:	CP637TT	1598 CC / 88 KW	10	lug-04	3.000.000,00	€ 15.000,00
48	AUTOVETTURA ALFA ROMEO 156 2A SERIE MARCA A/R F.T:	CN645KD	2387 CC / 129 KW	1	ago-04	3.000.000,00	€ 15.000,00
49	AUTOVETTURA LAND ROVER TDI MARCA A/R F.T.	ZA662BC	2495 CC / 83 KW	1	giu-98	3.000.000,00	€ 9.500,00
50	AUTOVETTURA ALFA ROMEO 156 2.4 JTD Cat Distinktive	BT624DY	2387 CC / 103 KW	1	nov-01	3.000.000,00	€ 8.800,00
51	AUTOVETTURA ALFA ROMEO 156 2.4 JTD Cat Distinktive	BT623DY	2387 CC / 103 KW	1	nov-01	3.000.000,00	€ 8.800,00
52	AUTOVETTURA ALFA ROMEO 146 1.9 TD	AK117WN	19 CV / 66 KW	1	apr-97	3.000.000,00	€ 11.000,00
53	AUTOVETTURA ALFA ROMEO 146 1.9 TD	AK119WN	19 CV / 66 KW	1	apr-97	3.000.000,00	€ 11.000,00
54	AUTOVETTURA FIAT PUNTO 1.9 Multijet 3PT HGT	CN759KD	1910 CC / 74 KW	1	set-04	3.000.000,00	€ 8.000,00
55	AUTOVETTURA FIAT PUNTO 1.9 Multijet 3PT HGT	CN760KD	1910 CC / 74 KW	1	set-04	3.000.000,00	€ 8.000,00

Data

Timbro e firma della Compagnia di Assicurazione

N.B.: in sede di emissione della polizza si farà riferimento ai dati effettivi risultanti dalle attestazioni dello stato di rischio rilasciate dal precedente assicuratore e/o risultanti dalle rispettive carte di circolazione. Il contraente si riserva altresì la facoltà di richiedere o non richiedere la garanzia Furto/Incendio e/o di variare il valore da assicurare.